

Gruppo di Impegno locale "VIVI E LAVORA A DIACCETO"

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE -SCOPO

ART. 1

E' costituita l'Associazione Gruppo di Impegno Locale VIVI E LAVORA A DIACCETO, con sede in DIACCETO di PELAGO Via del Poggio n. 12.

L'Associazione assume altresì le seguenti denominazioni abbreviate: Associazione DIACETUM Associazione VIVI DIACCETO

ART. 2

L' Associazione ha come fine generale la promozione e valorizzazione culturale, economica, sociale, ambientale e turistica della Comunità e del territorio di Diacceto, del Comune di Pelago e del comprensorio circostante.

ART. 3

L'Associazione non ha fini di lucro, né di speculazione.

Essa ha durata illimitata.

SOCI

ART. 4

Possono aderire all'Associazione:

Le persone fisiche o giuridiche residenti nel territorio o che comunque si riconoscono nei fini di cui all'art. 2.

L'ammissione viene deliberata in via provvisoria per un anno e definitivamente confermata dal Comitato Direttivo qualora non siano

emerse valutazioni negative sul comportamento del nuovo socio all'interno dell'Associazione. Contro il giudizio negativo di conferma dell'iscrizione il Socio escluso può ricorrere entro sessanta giorni dalla comunicazione della decisione all'Assemblea dell'Associazione.

Per essere ammessi a far parte dell'Associazione gli interessati devono presentare apposita domanda scritta al Comitato Direttivo che decide sull'accoglimento con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.

L'ammissione è subordinata al versamento della quota di associazione stabilita annualmente dal Comitato Direttivo.

I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 NOVEMBRE di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

#### ART. 5

I soci hanno il diritto di frequentare i locali sociali.

#### ART. 6

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, morosità o indegnità.

La morosità verrà dichiarata dal Comitato Direttivo; l'indegnità verrà sancita dal 1'Assemblea.

E' sancita l'intrasmissibilità della quota e contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

ART. 7

Gli organi dell'Associazione sono:

l'Assemblea

il Comitato Direttivo

il Presidente

ART. 8

L'Assemblea è costituita da tutti i soci aventi diritto di voto.

ART. 9

Hanno diritto di voto i soci che hanno pagato regolarmente la quota annuale di associazione. Nel caso di persone giuridiche il voto è esercitato dal rispettivo rappresentante legale. Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati anche se membri del Comitato Direttivo salvo, in questo caso, per l'approvazione dei bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità di consiglieri.

ART. 10

L'Assemblea viene convocata dal Comitato Direttivo, almeno una volta all'anno, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio, con un preavviso di 10 giorni.

L'avviso di convocazione oltre al giorno, l'ora ed il luogo della riunione deve indicare anche l'ordine del giorno.

L'Assemblea deve essere convocata anche qualora lo richiedano con domanda firmata almeno un decimo dei soci a norma dell'art. 20 del Codice Civile.

L'Assemblea si riunisce di norma nella sede sociale. Essa può essere convocata in altra sede, ma comunque entro l'ambito territoriale di cui al precedente art. 2.

#### ART. 11

L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo sugli indirizzi e direttive generali della Associazione, sulla istituzione, modifica e variazione della Pianta Organica del Personale, sulla nomina dei componenti il Comitato Direttivo, sulle modifiche dell'atto consuntivo e statuto, e su tutto quanto altro a lei demandato per legge o per statuto.

#### ART. 12

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato Direttivo, in mancanza dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente nomina un segretario, e se lo ritiene il caso, due scrutatori. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

#### ART. 13

Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'articolo 21 del Codice Civile.

#### ART. 14

L'Associazione è amministrata da un Comitato Direttivo composto da dodici membri eletti dall'assemblea dei soci per la durata di due anni.

Almeno tre quarti dei componenti del Comitato Direttivo sono scelti fra i Soci Fondatori ancora iscritti; in mancanza del Soci Fondatori la scelta avviene tra i Soci Ordinari aventi più vecchia data di iscrizione.

#### ART. 15

Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario, che funge anche da Tesoriere.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

#### ART. 16

Il Comitato Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed a preventivo ed alle quote sociali.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Comitato Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Per la validità delle deliberazioni relative alla ammissione di nuovi soci occorre in ogni caso il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Comitato Direttivo. Il Comitato è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di

entrambi, in assenza di entrambi dal più anziano di età del Comitato Direttivo. I Consiglieri sono convocati con avvisi del Presidente spediti a mezzo di lettera raccomandata almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione del Consiglio di Amministrazione.

I consiglieri che senza giustificato motivo disertino consecutivamente cinque sedute del Comitato Direttivo sono dichiarati decaduti e sostituiti ai sensi dell'art. 11.

#### ART. 17

Il Comitato Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione senza limitazioni. Esso provvede pure alla nomina di dipendenti ed impiegati determinandone la retribuzione e compila il Regolamento per il funzionamento della Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

Il Comitato Direttivo può istituire delle Commissioni, cioè gruppi di lavoro su gli argomenti che ritenga opportuno ed all'uopo provvede: alla nomina del Presidente della Commissione ed alla determinazione del compito da svolgere. Le Commissioni possono essere permanenti o temporanee: quelle temporanee si sciolgono automaticamente con la presentazione delle risultanze al Comitato Direttivo, mentre quelle permanenti restano in carica per tutta la vigenza del Comitato Direttivo che ha provveduto alla sua istituzione. Le Commissioni si auto organizzano internamente con la partecipazione dei Soci disponibili. I Presidenti delle

Commissioni, non hanno la rappresentanza esterna dell'Associazione, pur tuttavia possono partecipare alle riunioni del Comitato Direttivo con voto consultivo.

#### ART. 18

Il Presidente, ed in sua assenza il Vice Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Comitato Direttivo; nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Comitato Direttivo, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

#### MEZZI ED ESERCIZIO FINANZIARIO

#### ART. 19

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali
- b) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

#### ART. 20

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno a partire dal millenovecentonovantanove. Alla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Comitato Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.

#### PATRIMONIO

ART. 21

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

SCIoglIMENTO

ART. 22

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, la quale provvedere alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

L'Associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'Art.3 comma 190, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

CONTROVERSIE



ART. 23

Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'Associazione o suoi Organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Proviviri da nominarsi dall'assemblea; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura.